



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
Sezione Lavoro

In persona del giudice unico dott. Salvatore Accolla, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 22 ottobre 2019, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2017

promossa da

**Cammarata Giampaolo**, nato a Monterotondo (RM) il 7/8/ 956, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in separato atto, dall'avv. Antonio Tesoro

-ricorrente-

contro

**INPS**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto;

-resistente -

**conclusioni:** all'udienza di discussione del 22 ottobre 2019, le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 Cammarata Giampaolo adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:1) Ritenere ed accogliere la domanda per la prestazione dell'indennità di disoccupazione, in quanto il sig. Cammarata possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015; 2) Condannare l'INPS alla rifusione di tutte le spese processuali e onorari.*”

A sostegno della domanda esponeva di aver presentato all'Inps di Messina la richiesta di indennità di disoccupazione in data 27.07.2016 a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Messina; che il 30.09.2016, l'INPS informava il sig. Cammarata del rigetto della suddetta domanda per essere già “possessore di partita IVA”.

Aggiungeva di aver proposto ricorso per il riesame l'11.10.2016, specificando che la partita IVA era cessata in data 31.12.2010 e che anche l'esito del riesame era stato negativo.



Sottolineava che la previsione dell'art. 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 stabilisce che la prestazione dell'indennità di disoccupazione è *“riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL”*.

Chiedeva pertanto l'accertamento della domanda di prestazione dell'indennità di disoccupazione, riconoscendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, evidenziava che i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell'accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Riteneva l'INPS che al fine della maturazione del diritto non può ritenersi sufficiente, in presenza di partita IVA, la sola mancanza di registrazioni contabili.

Metteva in rilievo che nel caso di specie anche il ricorso amministrativo aveva subito un riscontro negativo in quanto la dedotta cessazione della partita IVA era intervenuta dopo la proposizione della domanda di disoccupazione. Affermava l'Istituto che il titolare di partita IVA privo di reddito deve provvedere preventivamente alla chiusura della partita.

All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza ritualmente letta.

Ciò posto e venendo alle ragioni della decisione va rilevato che non può ritenersi sufficiente per il rigetto della domanda la mera titolarità di partita IVA, ricadendo sull'INPS l'onere dell'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del lavoratore interessato.

Invero, dato che non può escludersi che la precedente partita IVA costituisca un dato formale non corrispondente all'effettivo svolgimento di attività autonoma, l'Istituto avrebbe dovuto quanto meno richiedere chiarimenti all'interessato, specie a seguito della sua chiusura *“ora per allora”* della medesima partita, ritenuta invece irrilevante anche in sede di ricorso amministrativo;

Nel caso di specie, infatti, l'istante aveva provveduto, sia pur in epoca successiva all'inoltro della predetta domanda, alla cancellazione della partita IVA a far data dal 31/12/2010 (cfr. allegata documentazione alla memoria dell'INPS).

L'INPS, sul quale ricadeva il relativo onere, non ha dimostrato che alla formale titolarità di partita IVA si sia accompagnato l'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte dell'appellante nell'arco temporale di riferimento.



Per quanto detto, accertato il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione, l'INPS deve essere condannato al versamento della predetta indennità in favore dell'appellante secondo le decorrenze previste dal D.Lgs. 22/2015.

Le spese processuali, da liquidarsi e distrarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'I.N.P.S..

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice dott. Salvatore Accolla, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2295/2017 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara, il diritto di Cammarata Giampaolo a percepire l'indennità di disoccupazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Università di Messina e condanna l'INPS alla corresponsione della indennità di disoccupazione nella misura di legge.

Condanna l'INPS a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 843,00 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina all'udienza del 22 ottobre 2019

Il giudice del lavoro  
*Dr. Salvatore Accolla*

